

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE D I GIUNTA C O M U N A L E

N. 60

DEL 01/04/2005

O G G E T T O:

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DA APPLICARSI DURANTE IL REGIME TRANSITORIO DELLA L.R. 28/2005 IN MATERIA DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Oggi, 01/04/2005 alle ore 15,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P
PIANTINI	Giuseppe	P
VIGIANI	Maria Teresa	P
POLVERINI	Silvano	P
LARGHI	Alberto	P
ACCIAI	Gian Maria	P
GIOVANNINI	Alessandro	P

presenti

7

assenti

0

Assiste la Dott. ssa Silvia PETRUCCI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DA APPLICARSI DURANTE IL REGIME TRANSITORIO DELLA L.R. 28/2005 IN MATERIA DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 contenente il "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" (pubblicata sul B.U.R.T. del 10/2/2005).

DATO ATTO che il nuovo Codice, per la parte relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è entrato in vigore il 25 febbraio 2005 e fra le varie disposizioni contiene una disciplina del regime transitorio dell'attività dettata dall'art. 111 dello stesso nei termini che seguono:

"1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1, può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d'azienda.

3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

4. Fino all'approvazione dei criteri provvisori di cui al comma 3 non possono essere attivati nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento."

CONSIDERATO che sulla base della nuova normativa regionale viene introdotta la c.d. "tipologia unica" e pertanto, a decorrere dal 25 febbraio 2005, i titolari di una qualunque autorizzazione di tipologia A, B, o D potranno somministrare alimenti e bevande nelle modalità ritenute più opportune pur nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale aveva approvato, nella vigenza della L. 287/1991 una serie di atti tendenti alla regolamentazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A, B, D sulla base del presupposto normativo della distinzione in diverse tipologie delle relative attività e che su tale base era stata definita una zonizzazione che tenesse conto delle diverse tipologie e del contesto economico-sociale del territorio comunale (per ultimo il provvedimento del Sindaco n. 4 del 05/02/2003);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, definire delle procedure e dei criteri omogenei per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di esercizi di somministrazione durante il regime transitorio tenuto conto del venir meno della regolamentazione comunale sulla base della disapplicazione espressa nella Regione Toscana (art. 113), a decorrere dal 25 febbraio 2005, della legge 287/1991;

VISTA la bozza predisposta dal Servizio Sviluppo Economico;

ACCERTATO che in fase istruttoria è stato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, parere allegato;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE



Allegato alla deliberazione n. 60 del 01/05/05



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

Definizione delle procedure da applicarsi durante il regime transitorio della L.R. 28/2005 in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente atto definisce le procedure da applicarsi durante il regime transitorio come definito dall'art. 111 della L.R. 28/2005 in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Non si applicano alle attività di cui al presente atto le disposizioni comunali adottate sulla base delle previsioni normative contenute nella legge 287/1991 ed in particolare i parametri numerici, le procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni e la zonizzazione del territorio comunale adottati con provvedimento del Sindaco n. 4 del 5/02/2003 salvo quanto previsto dall'art. 4.

2. Le disposizioni del presente atto si applicano, ove non diversamente previsto, a tutti gli esercizi di somministrazione autorizzati alla data di entrata in vigore della L.R. 28/2005 relativamente all'attivazione di procedimenti amministrativi attivati a decorrere dal 25 febbraio 2005 e fino alla approvazione da parte dell'Amministrazione comunale dei criteri provvisori di cui all'art. 111 della legge regionale ovvero alla approvazione dei criteri definitivi previsti dalla stessa legge.

Art. 2 REGIME TRANSITORIO

1. Durante il regime transitorio non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per l'avvio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nè possono essere riassegnate autorizzazioni decadute, revocate o in altro modo rese disponibili sulla base dei precedenti parametri numerici.

2. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data del 25 febbraio 2005 (cioè fino al 26 maggio 2005), può attivare in altra sede (trasferimento) o cedere i diversi rami d'azienda (subingresso).

3. Si considera attivato in altra sede il ramo d'azienda qualora il titolare di autorizzazione abbia comunicato il trasferimento in altra sede entro il termine di decadenza di cui al precedente comma dichiarando il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali) previsti dalla L.R. 28/2005 ed abbia individuato il locale nel quale intende trasferirsi ancorchè lo stesso non sia ancora idoneo all'esercizio dell'attività

4. Si considera ceduto il ramo d'azienda qualora il subentrante abbia comunicato il proprio subingresso nella stessa sede entro il termine di decadenza di cui al precedente comma potendo esercitare nella stessa sede nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e delle altre disposizioni.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4 l'attività dovrà essere avviata entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento o subingresso, salva proroga per comprovati motivi.

6. Ai trasferimenti di sede si applica quanto previsto nell'art. 4.

Art. 3 DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 2, il comune pronuncia la decadenza delle autorizzazioni non attivate in altra sede o non cedute.

Art. 4 TRASFERIMENTI DI SEDE

1. Ai soli fini della definizione delle zone di cui al seguente comma si tiene conto della zonizzazione approvata sulla base della precedente normativa.

2. Il titolare di una o più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 può, durante il regime transitorio e fino alla approvazione dei criteri provvisori di cui alla L.R. 28/2005 trasferire la propria attività:

a) nella zona di appartenenza;

b) nel centro storico di Bibbiena;

DELIBERA

a) di approvare, per le ragioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'allegato A contenente "Definizione delle procedure da applicarsi durante il regime transitorio della L.R. 28/2005 in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime favorevole votazione immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.L.gs. n. 267/2000, disponendo altresì la comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari di Maggioranza ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e la trasmissione di copia della presente ai Capigruppo di Minoranza;



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Definizione delle procedure da applicarsi durante il regime transitorio della L.R. 28/2005 in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Bibbiena, 5/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DA APPLICARSI DURANTE IL REGIME TRANSITORIO DELLA L.R. 28/2005 IN MATERIA DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. BERRI



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio il **08 APR. 2005** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **4222** Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' **08 APR. 2005**

IL MESSO
M. L. Fani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **08 APR. 2005** al **03 MAG. 2005** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' **04 MAG. 2005**

N. **4222** Reg. Pubbl.

IL MESSO

L'istruttore Amministrativo
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' *Dott.ssa S. Petrucci*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

29 APR. 2005

Li' **29 APR. 2005**



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
M. DEL MONTE